N. <u>1936/2017</u> REG.PROV.COLL. N. 06650/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6650 del 2011, proposto da:

Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dello Sviluppo Economico;



contro

Comitato Radio Televisioni Locali e Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl, proponenti anche appello incidentale, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14;

nei confronti di

Telelombardia Srl;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Italiana Per Lo Sviluppo Televisivo rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno, Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Federazione Radio Televisioni - F.R.T., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia 785; Mtv Italia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, Marcello Collevecchio, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; Telecom Italia Media Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Collevecchio, Beniamino Caravita Di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; Class Editori Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Portolano, Mariano Protto, Paolo Borghi, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Atdi - Associazione Tv Digitali Indipendenti, Discovery Italia Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Borghi, Mariano Protto, Francesco Portolano, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Switchover Channels Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Mariano Protto, Paolo Borghi, Francesco Portolano, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Hse24 Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mariano Protto, Francesco



Portolano, Paolo Borghi, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Associazione Aeranti-Corallo, Aeranti Corallo, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Badanai, Mauro Maiolini, con domicilio eletto presso Andrea Badanai in Roma, corso Francia, 182; All Music S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

ad opponendum:

Beta Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Renzo Merlini, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Società Telenorba S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Loiodice, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso & Partners Studio Legale Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 - Pal. B; Superty S.r.l., La9 S.p.A., Television Broadcasting System S.p.A. - Retecapri, Astera S.r.l. - Canale 31, Napoli 9 di Tele Acerra S.r.l. - Tele Akery, La8 S.r.l., Napoli Tivù S.r.l., Quarto Canale S.Coop., Associazione Culturale Golfo 2000 - Telegolfo, Cominvest S.r.l. - Tele Capri News, Magna Grecia Media & Television S.r.l. - Tele Capri Sport, International Marketing Company S.r.l., Dvbcom S.r.l., Unitedcom S.r.l., Advanced Telecommunications And Informations S.r.l., Radio Tele Diogene S.r.l., Associazione Rinascita Culturale e Sociale del Mezzogiorno - Gente di Mare Tv, Conna Coordinamento Nazionale Radiotelevisioni Europee Associate, Rea Nuove Antenne,

[45]

Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori 1999 Utelit Consum, Cnt Coordinamento Nazionale Televisioni Terzo Polo Digitale, Rat-Sloga Promoskulture, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Associazione Culturale Tempo & Memoria - Tv Televallo, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Domenico Ciliberti, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Epa Media Soc.Coop.Soc., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Giglio, Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Telepavia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Mario Mossali, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 06814/2011, resa tra le parti, concernente PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE IN CHIARO E A PAGAMENTO disposto con delibera AGCOM n. 366/10, nonché le determinazioni dirig. MIN. Sviluppo Economico connesse ed il decreto 22 dicembre 2010, unitamente agli ulteriori atti conseguenti . MCP

Visti l'appello e i relativi allegati, nonché l'appello incidentale

US)

proposto da Comitato Radio Televisioni Locali e Gruppo Europeo di Telecomunicazioni srl;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Radio Televisioni Locali e di Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare che ha sospeso la sentenza appellata; Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Bernabei su delega di Giglio, Mazzarelli su delega di Medugno, Caravita di Toritto, Maiolini, Sorrentino, Loiodice Isabella e dello Stato Varrone F.;

Vista la precedente ordinanza n. 749/2012, pubblicata il 25 febbraio 2012, con cui questa Sezione ha disposto a carico dell'appellante principale e di quello incidentale l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante inserzione nella G.U. anche della indicazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione, come desumibili dagli elenchi del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Visto che con successiva istanza l'appellante principale ha chiesto la semplificazione della modalità di adempimento consistente nella"indicazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione", rappresentandone la difficile attuazione poiché "l'attribuzione dei

18

canali alle varie emittenti è soggetta a continue modifiche".

Considerato opportuno accogliere l'istanza di semplificazione dei suddetti adempimenti, tenuto conto delle rappresentate difficoltà, al fine di rendere meno gravosi gli oneri di integrazione del contraddittorio disposti a carico delle parti .

Ritenuto, pertanto, di disporre che l'appellante principale deve effettuare la notifica per pubblici proclami secondo le nuove modalità di seguito illustrate:

l'inserzione sulla G.U. dovrà contenere l'estratto dell'appello proposto e gli estremi della presente ordinanza, nonché l'indicazione che la comunicazione è diretta a tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palimsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre;

Ritenuto, inoltre, opportuno disporre che l'AGCOM ed il Ministero dello Sviluppo Economico inseriscano sulla home page dei rispettivi siti internet istituzionali lo stesso avviso già pubblicato dagli appellanti sulla G.U., corredato della ulteriore indicazione che copia integrale dell'appello principale e di quello incidentale (ove richiesta da una emittente controinteressata) sarà trasmessa per posta elettronica certificata, entro i due giorni lavorativi successivi alla istanza, dall'ufficio dell'AGCOM indicato nell'avviso stesso sul sito internet oppure da quello del Ministero Sviluppo Economico, anch'esso indicato nell'avviso sul sito internet.

48

Ritenuto che l'appellante principale deve provvedere a tutti i suddetti adempimenti entro il 20 aprile 2012.

Ritenuto, altresì, di concedere all'appellante principale la proroga del termine per provvedere alla notifica per pubblici proclami, richiesta dalla medesima con due tempestive istanze;

Preso atto che l'appellante incidentale , comunque, ha già provveduto, per quanto di competenza , agli adempimenti disposti con la ordinanza n. 749/2012 per cui non è destinatario delle prescrizioni dettate con la presente ordinanza con riguardo alla inserzione nella G.U. ,ma soltanto di quelle relative alla trasmissione dell'appello incidentale e della presente ordinanza all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'AGCOM e del Ministero Sviluppo Economico, entro il 10 aprile 2012, ai fini della successiva pubblicazione di tali documenti sui rispettivi siti dei medesimi;

Fissata la nuova data della trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 22 giugno 2012;

Riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.

Fermi restando gli effetti dell'ordinanza cautelare che ha sospeso l'efficacia della sentenza appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), a modifica della precedente ordinanza n. 749/2012, dispone che l'integrazione del contraddittorio a carico dell'appellante principale

sia effettuata entro il 20 aprile 2012 con le modalità indicate i motivazione, fermo restando l'obbligo di provvedere con le ordinarie formalità nei confronti di Brescia sette s r l e di Teleunica s p a, mentre l'appellante incidentale, avendo già provveduto a quanto disposto con l'ordinanza n. 749/2012, è tenuta ad adempiere entro il 20 aprile 2012 soltanto le nuove prescrizioni dettate ai fini della pubblicazione degli atti sulla rete internet AGCOM e Ministero Sviluppo Economico.

Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 22 giugno 2012.

Si riserva ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Lystic Mo Frenco

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

_{II} 3 1 MAR 2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Quel Que fell Pasell

31 MAR 2012

AVV. TI PORTOCANO PROTTO BORGHT CO PROTTO

AVV. TI BADANA! - HAIOLINI CO BADANASTI AVV. SORRENTINO

AWITO HERLINI C/O SICILANO

AVV. TI ISABELLA E ALDO LOTODICE CO ST. LEGALE LOTODICE

AN. CILIBERTI C/O SICILIANO AN. MOSSALI C/O SICILIANO